

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Oggetto

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ud. 07/04/2022 - CC

R.G.N. 1654/2021

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO LUIGI CESARE  
 Dott. - Presidente -  
 GIUSEPPE SCOTTI  
 Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere -  
 Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -  
 Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -  
 Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 1654-2021 proposto da:

BERGAMINI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VILE G. MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GARAU, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO SCARAZZATI;

**- ricorrente****contro**

BARBONAGLIA MIRELLA;

**- intimata**

avverso il decreto cronol. 5584/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositato il 22/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

**Fatti di causa**

La Corte d'appello di Venezia, con decreto depositato in data 22/12/2020, ha respinto il reclamo, ex art.708, 4 comma c.p.c., proposto da Angelo Bergamini nei confronti di Mirella Barbonaglia, avverso il verbale del Presidente del Tribunale che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, in via provvisoria ed urgente, autorizzati i suddetti coniugi a vivere separati, ha disposto la corresponsione di un assegno di euro 1.000,00 a carico del marito e a favore della Barbonaglia.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che mentre il ricorrente ha dichiarato di guadagnare circa 4.000,00 euro lordi dall'attività di pizzeria da asporto più una pensione di anzianità di euro 1.050,00, la moglie percepisce unicamente un'indennità di disoccupazione mensile di euro 480,00 e pertanto, fatte salve le possibilità di eventuali variazioni necessarie adottabili in prosieguo del giudizio, il reclamo andava rigettato ed il reclamante è stato condannato alla refusione delle spese processuali. Avverso la suddetta pronuncia, Angelo Bergamini propone ricorso straordinario per cassazione affidato ad un motivo, nei confronti di Mirella Barbonaglia che non svolge difese.

### **Ragioni della decisione**

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.91 e 739 c.p.c. , censurando il solo capo autonomo relativo al regolamento delle spese processuali nel provvedimento di rigetto del reclamo ex art.708 ult.comma c.p.c. (nel testo modificato dalla l.54/2006).

2. La censura è fondata.

Preliminarmente occorre premettere che il ricorso per cassazione è esperibile, ex art.111 Cost., esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali con carattere di definitività e non soggetti ad alcun specifico mezzo di impugnazione.

Tuttavia il presente ricorso straordinario è ammissibile perché limitato alla sola statuizione sulle spese processuali, riguardante posizioni giuridiche di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata (Cass. 9516/2005; Cass. 2986/2012; Cass. 9348/2017).

Invero, il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. è dato contro provvedimenti che abbiano i caratteri della decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato, senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale.



Inoltre, il ricorso straordinario è ammissibile dal momento che, ove venga adottata in sede di reclamo

avverso ordinanza presidenziale un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, viene a trovare in presenza di un provvedimento, non previsto dalla legge, di natura sicuramente decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, non essendo dato contro di esso alcun mezzo d'impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. con riguardo a pronunce di liquidazione delle spese adottate in sede di accertamento tecnico preventivo, Cass. 21888/2004; Cass. 1273/2013; Cass. 21756/2015).

Ora questa Corte, da ultimo (Cass. 8432/2020), ha già chiarito, in un precedente del tutto speculare alla fattispecie, che *«nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio»*.

Essenzialmente sulla base della natura provvisoria dei provvedimenti adottati in sede di reclamo ex art.708 c.p.c., destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito, e del carattere incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, rispetto al giudizio di separazione personale pendente, rilevato che essi conservano comunque caratteristiche proprie sia rispetto al procedimento cautelare sia rispetto a quello camerale ex art.739 c.p.c., si è ritenuto che siano ad essi estensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in corso di causa, con la conseguenza che la Corte di Appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata e, con decisione nel merito, deve essere disposta la revoca della statuizione di condanna del reclamante alle spese processuali.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in relazione ai rapporti tra le parti e alla natura della pronuncia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito revoca la decisione sulle spese. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.



Oscuramento d'Ufficio

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione il

7/4/2022.

Numero registro generale 1654/2021

Numero sezionale 3685/2022

Numero di raccolta generale 20903/2022

Data pubblicazione 30/06/2022.

**Il Presidente**  
Dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

